

NEWSLETTER N° 11/20

Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19

Milano, 21 maggio 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 – cd. Decreto Rilancio**PREMESSA**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 34 in data 19 maggio 2020 (d'ora in avanti anche "il **Decreto**"), il Governo italiano ha introdotto nell'ordinamento misure volute a sostenere il rilancio delle attività economiche, produttive e commerciali, su tutto il territorio italiano, prevedendo misure di sostegno sotto forma di aiuti di stato, garanzie sui finanziamenti, agevolazioni fiscali, proroga dei periodi di fruizione delle indennità e trattamenti di integrazione salariale, rimborso spese per attività di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Si commentano di seguito le disposizioni maggiormente significative in campo finanziario, societario e fiscale, **rimandando a successivi approfondimenti la disamina di specifiche disposizioni.**

Si ricorda, inoltre, che il Decreto in commento deve essere convertito in legge ordinaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore (ovvero entro il 18 luglio p.v.); non si può escludere che nella fase di conversione, le norme in esso contenute possano subire modifiche e/o cancellazioni. Sarà nostra cura tenervi informati al momento della conversione del Decreto.

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

INDICE

1. [PARTE I: Misure a sostegno dell'economia](#)
2. [PARTE II: Regime quadro della disciplina degli aiuti](#)
3. [PARTE III: Misure in favore dei lavoratori](#)
4. [PARTE IV: Altre agevolazioni fiscali e misure di sostegno](#)

..*.*.*

PARTE I: MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)

BENEFICIARI	Imprese e i lavoratori autonomi che non superano i 250 milioni di euro di ricavi
SALDO IRAP 2019	Non dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019
ACCONTO IRAP 2020	Non dovuta la prima rata dell'acconto IRAP dovuta per il 2020 (pari al 50% per la maggior parte dei contribuenti, ovvero al 40% in taluni casi particolari). L'importo di tale acconto non versato è comunque escluso dal calcolo del saldo per il periodo d'imposta successivo.
ESCLUSIONI	Banche, gli altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni e enti pubblici.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che dispone che l'ammontare complessivo dell'aiuto in qualsiasi orma erogato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) **non deve superare 800 mila euro per impresa.**

Ci riserviamo di approfondire ulteriormente l'applicazione di questo limite, anche in relazione all'utilizzo cumulativo, ove possibile, di diverse misure di aiuti.

2. Contributi a fondo perduto (art. 25)

Fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** nei confronti dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

a) **Soggetti esclusi dall'ambito soggettivo del contributo:**

- I soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- Gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;
- I soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27, 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 2020, vale a dire:
 - liberi professionisti titolari di partita iva attiva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 27 del D.L. 18/2020);
 - lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 38 del D.L. 18/2020);
- I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

b) Condizioni per l'ottenimento del contributo

- Ammontare di ricavi o compensi nel periodo d'imposta 2019 **non superiore a € 5 milioni**;
- Ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi rispetto al mese di aprile 2019.**
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.
- Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

c) Calcolo del contributo a fondo perduto

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l'ammontare degli stessi del mese di aprile 2020, come segue:

- 20% per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per la maggior parte dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si fa riferimento al 2019);
- 15% per i soggetti con **ricavi e compensi superiori a € 400.000 ed inferiori a € 1.000.000**;
- 10% per i soggetti con **ricavi e compensi superiori a € 1.000.000 ed inferiori ad € 5.000.000**.

d) Procedure per erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle Entrate

Si demanda ad un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza in via esclusivamente telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, nonché degli altri elementi necessari (contenuto, termini di presentazione, ecc.). L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia. L'Agenzia delle Entrate eroga il tributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

e) Recupero del contributo indebitamente percepito

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, la procedura per il recupero dello stesso è quella prevista dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 421 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, mentre le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal 100 al 200% del contributo in tutto o in parte non spettante.

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività di impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata all'Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'Amministrazione finanziaria. In casi di percezione del contributo non spettante si applica l'art. 316-ter del Codice penale, rubricato "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato".

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti beneficiari del contributo per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

3 misure agevolative per le imprese di medie dimensioni (fatturato compreso tra 5 e 50 milioni €)		
1. Detrazione fiscale (o credito d'imposta) per il soggetto investitore pari al 20% dell'investimento effettuato (commi 4 e 5)	2. Credito d'imposta per le società che beneficiano del rafforzamento patrimoniale (comma 8)	3. Emissione di obbligazioni sottoscritte dal "Fondo Patrimonio PMI" appositamente costituito (comma 12)
Tali misure saranno oggetto di uno specifico approfondimento che verrà rilasciato nei prossimi giorni.		

4. Patrimonio destinato (art. 27)

Patrimonio Rilancio MEF e CDP

Al fine di sostenere il rilancio del sistema produttivo nazionale, Cassa depositi e prestiti (di seguito CDP) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui saranno apportati beni e rapporti attivi e passivi dal ministero dell'Economia e delle Finanze e il quale sarà separato dal patrimonio di CDP S.P.A.

Tale patrimonio destinato potrà essere articolato in comparti e sarà composto, così come ciascun comparto, dai beni e rapporti giuridici ad esso apportati, da quelli generati nel tempo e dai mezzi finanziari e passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento.

Le **risorse del patrimonio** destinato sono rivolte ad imprese che:

- sono costituite nella forma di società per azioni e hanno sede legale in Italia;
- non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- presentano un fatturato annuo superiore a € 50 milioni.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze in conformità con il quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato

Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Credito di imposta per gli affitti (art. 28)

Agevolazioni Locazioni

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello di entrata in vigore del presente decreto (per la maggior parte dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si fa riferimento al 2019), spetta un credito d'imposta:

- nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
- In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale,

artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, **il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.**

Le strutture alberghiere possono essere beneficiarie del credito d'imposta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Tale credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 **con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio** ed è riconosciuto **a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Modalità di utilizzo: esclusivamente in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Si sottolinea che tale credito non è cumulabile con l'analoga misura già introdotta per il mese di marzo dall'articolo 65 del Decreto Cura Italia, con riferimento alle medesime spese sostenute.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che dispone che l'ammontare complessivo dell'aiuto in qualsiasi forma erogato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) **non deve superare 800 mila euro per impresa.**

6. Semplificazione di sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi (art. 33)

Semplificazione Scopo della norma: garantire continuità all'erogazione dei servizi

Ambito di applicazione: per i contratti bancari in ordine alla **stipula di prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi, mediante strumenti informativi o telematici**, conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) e il termine dello stato di emergenza.

Modalità: Per la conclusione di detti contratti, pertanto, il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento a un contratto identificabile in modo certo e che detti documenti siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. A tale modalità di conclusione viene attribuita la valenza sostanziale e probatoria della forma scritta richiesta dalla normativa codicistica e di settore bancaria e assicurativa.

Con le stesse modalità il cliente può esercitare i diritti di recesso previsti dalla legge o dal contratto.

7. Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 38)

Garanzia SACE SpA Scopo della norma: garantire **continuità degli scambi commerciali** tra aziende e dell'**erogazione dei servizi di assicurazione del credito commerciale** a favore di imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.

Previsione: concessione da parte di SACE S.p.A. una **garanzia pari al 90% degli indennizzi** generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati **dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020** ed entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro.

Caratteristiche:

- ✓ Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie suddette è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
- ✓ L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 107 comma 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

SACE S.p.A. svolge anche per conto del MEF le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può delegare alle imprese di assicurazione del ramo del credito.

8. Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della BEI e allo strumento SURE (art. 36)

La norma prevede l'avvio della prima fase attuativa del fondo di garanzia pan europeo creato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che aspira a sostenere finanziamenti per le imprese europee, principalmente PMI. Si tratta di un programma di prestiti dedicato alle imprese, con tassi e condizioni favorevoli.

Viene autorizzato il MEF a stipulare con la BEI gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia e concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della stessa BEI. Sempre il MEF è autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione Europea concernente la modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare nell'ambito dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE).

Il fondo nello stato di previsione del MEF per le misure sopra indicate è istituito con dotazione di € 1.000 milioni per l'anno 2020.

9. Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art. 38)

Start-up innovative

Il decreto dispone diverse misure finalizzate all'incremento delle risorse aggiuntive destinate alle **start-up innovative**, pari a € 100 milioni, al fine di soddisfare le esigenze di liquidità nel periodo anche successivo all'avvio dell'impresa, nella fase di consolidamento e per "scalare il mercato".

Fondo perduto per l'innovazione

10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni nella forma dei **contributi a fondo perduto** finalizzati all'**acquisizione di servizi** da parte di **incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels** e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento generale "de minimis" (reg. UE n. 1407/2013), alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del MISE, da adottare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.

Fondo di sostegno al venture capital

200 milioni di euro per il 2020 al Fondo istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018, per sostenere **investimenti nel capitale**, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di **finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili**, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato.

Beneficiari esclusivi: **start up innovative** di cui all'articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e delle **PMI innovative** di cui all'articolo 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

Occorrerà attendere un decreto del MISE, da adottarsi entro 60 giorni dal 19 maggio 2020, per l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse in esame e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

Equiparazione: incentivare le attività di **ricerca e sviluppo** per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, vengono **equiparate le start up alle università e agli istituti di ricerca** per quanto riguarda le **spese ammissibili alla detrazione d'imposta** per i contribuenti che investono in PMI innovative.

Fondo perduto "First Playable Fund"

Contributi a fondo perduto lo **sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale** a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato "First Playable Fund", con dotazione iniziale di 4 milioni di euro. Il fondo è destinato a **sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames**, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del **50% delle spese ammissibili**, e per un importo compreso **da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo**.

INCENTIVI FISCALI sono inoltre previste agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni IRPEF per investimenti mantenuti per almeno 3 anni, secondo le modalità di attuazione stabilite con decreto MEF.

10. Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (art. 41)

PROROGA della chiusura dell'anno d'obbligo 2019 fino al 30 novembre 2020.

La norma mira a dare maggior flessibilità al mercato dei TEE. Viene previsto **anticipo del periodo di rendicontazione** alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1° gennaio dell'anno successivo e **della data di inizio dell'emissione degli incentivi** per i **Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR)**, allo scopo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato e di salvaguardare i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.

11. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione (art. 51)

Fondo trasferimento tecnologico

È istituito il con una **dotazione iniziale pari a 500 milioni** di euro per l'anno 2020, finalizzato alla **promozione**, anche attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito del MISE, **di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca** presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle **start up innovative e alle PMI innovative**.

Ratio della norma: favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, attraverso attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Per l'attuazione degli interventi di investimento il MISE si avvale dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di Trasferimento Tecnologico.

12. Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 56)

Internazionalizzazione

Ri-finanziamenti:

- 1) **"Fondo per la promozione integrata"** istituito con il Decreto Cura Italia (Newsletter n. 2, parte III, pag. 14 del 18 marzo 2020) rifinanziato per **ulteriori 400 milioni**.
Nell'ambito della dotazione di detto fondo, è autorizzata la **costituzione di un fondo di garanzia** al fine di **sollevare le piccole medie imprese** che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo rotativo per l'internazionalizzazione 394/81 **dai costi e dagli oneri amministrativi** derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.
È soppresso il riferimento ai limiti degli aiuti "de minimis" per i cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla lettera d) dell'articolo 72, comma 1, del decreto Cura Italia;
- 2) **Fondo rotativo per l'internazionalizzazione 394/81 (e-commerce e TEM) pari a 200 milioni** di euro per il 2020.

**Disposizioni in vigore
per i finanziamenti
fino al 31 dicembre 2021**

Il Comitato agevolazioni può **incrementare temporaneamente, fino al doppio, i massimali di finanziamento** previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento previsti per il fondo rotativo per l'internazionalizzazione 394/81, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016; Fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati sul fondo per l'internazionalizzazione 394/81, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi delle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto Cura Italia, possono essere concessi temporaneamente anche **oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis**.

[Torna all'indice](#)

PARTE II: REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere aiuti, a valere su risorse proprie, nelle forme di seguito ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Deroga aiuti di stato illegali non rimborsati (art. 53)

In forza delle condizioni di straordinarietà determinate dall'epidemia da Covid-19, anche i soggetti beneficiari di aiuti di Stato illegali non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione dell'Unione Europea, possono

beneficiare degli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, rientranti nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Gli aiuti erogati dovranno essere al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54)

Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi

rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Aiuti sotto forma di

a) Garanzia sui prestiti alle imprese (art. 55)

b) Tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56)

Le garanzie, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

CONCESSIONE

DURATA

entro e non oltre il 31 dicembre 2020

limitata a un massimo di sei anni

a) Livello minimo dei premi di garanzia

Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia siano fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final (di seguito “La comunicazione”), richiamata di seguito:

Tipo beneficiario	1° anno	2° e 3° anno	4° e 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

b) Misura del tasso d’interesse

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, richiamata di seguito:

Tipo beneficiario	Margine rischio 1° anno	Margine rischio 2° e 3° anno	Margine rischio 4° e 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

Caratteristiche comuni**Limiti all’erogazione dei prestiti**

L’importo totale dei prestiti per beneficiario, ai sensi del punto 25 lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione, **non deve superare:**

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; oppure
- il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Cumulo degli aiuti di Stato

DIVIETO cumulo con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante.

POSSIBILITÀ di cumulo per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione, non supera le soglie già menzionate.

Esclusioni: Si esclude l’applicabilità degli aiuti di cui agli articoli 60 e 61 ai prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C (2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di

Ricerca e Sviluppo in materia di Covid19 (art. 57)

indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

Aiuti concessi per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, tra i quali: ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e

a) Costi ammissibili

I costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, ecc

b) Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, in base alla definizione di cui all'articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere umentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese.

Si precisa che il beneficiario dell'aiuto deve impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

c) cumulo degli aiuti

Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione.

Investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58)

Investimenti concessi per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19

(es. medicinali, compresi vaccini, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche ecc).

a) Costi ammissibili

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.

b) Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.

c) Termini del progetto d'investimento

Il progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali.

d) Cumulo degli aiuti

Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59)

Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8 della Comunicazione.

a) Costi ammissibili

I costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento necessari per la produzione dei prodotti menzionati e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.

b) Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto non supera l'80 % dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.

c) Termini del progetto d'investimento

Il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle

d) Cumulo degli aiuti

Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti (art. 60)

Aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Tali aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19

La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un **periodo non superiore a dodici mesi** a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19, **a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.**

Inoltre, la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari **non deve superare l'80% della retribuzione mensile** lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

Si sottolinea che la sovvenzione in esame può essere **combinata:**

- con altre misure di sostegno all'occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovrapposizione dei costi salariali relativi al personale interessato.
- Con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Gli aiuti disciplinati dalla norma **non possono in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale** di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del d.l. del 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge del 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 61 – Disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati dagli art. da 54 a 60

- Sono **escluse dall'ambito di applicazione degli aiuti**, le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei regolamenti generali di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019;
- Il **termine per la concessione degli aiuti** è il 31 dicembre 2020 e, per quelli concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione da parte del beneficiario;
- La concessione degli aiuti è **subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea** del regime-quadro, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione;
- Gli aiuti di cui all'articolo in questione possono essere concessi anche a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea che ha dichiarato l'aiuto da recuperare illegale e incompatibile.
- Tali aiuti **non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario** ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente. I soggetti concedenti gli aiuti dovranno verificare, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.

[Torna all'indice](#)

PARTE III: MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

1. Dispositivi di protezione individuale (art. 66)

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, le **mascherine chirurgiche**, reperibili in commercio, **sono** considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per **tutti i lavoratori** e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

2. Incremento Fondo Terzo Settore (art. 67)

Prevede un incremento di 100 milioni di euro della prima sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19.

3. CGO e assegno ordinario (artt. 68-69)

Misure	Estensione	
(1) Cassa integrazione ordinaria	per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque	un eventuale ulteriore periodo di <u>durata massima di quattro settimane</u> di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso per la durata max di 14 settimane. N.B. datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.
(2) Assegno ordinario	settimane nel medesimo periodo	
(3) Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano già in CIGS	per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane	
(4) Cassa integrazione in deroga		
I lavoratori destinatari della CGO (1) e assegno ordinario (2) devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 .		

Assegno per il nucleo familiare è esteso ai beneficiari dell'assegno ordinario ai sensi del Decreto.

Termini per la presentazione delle domande:

- L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche **in via telematica entro i 3 giorni successivi** a quello della comunicazione preventiva.

- b) **31 maggio 2020: termine di presentazione delle domande** riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
- c) Qualora la domanda sia presentata dopo l'eventuale trattamento di integrazione salariale (a) o oltre il termine del 31 maggio (b) non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

4. Modifiche in materia di Cassa integrazione in deroga (art. 70)

Il trattamento di cassa integrazione in deroga, **per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciute dalle Regioni**, è concesso **esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**, ferma la verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti.

I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'INPS indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

Per i da tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale

Per i datori di lavoro con più unità produttive site in più regioni o province autonome, il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi di un decreto ministeriale da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Pagamento diretto integrazioni salariali

Modalità valide per tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto (art. 71)

- Le domande per i trattamenti possono essere **presentate a partire dal 18 giugno 2020**, alla sede INPS territorialmente competente per periodi superiori alle originarie nove settimane previste dal Decreto Cura Italia
- La domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Esempio

Il lavoratore ha usufruito della CIGO per un periodo di 9 settimane dal 23 febbraio 2020; per il mese di maggio si vuole usufruire di una settimana aggiuntiva. La domanda può essere presentata dal datore di lavoro all'INPS tra il 18 e il 30 giugno 2020.

- Il datore che non anticipa i trattamenti di integrazione salariale si avvale del pagamento diretto dall'INPS, deve trasmettere la domanda **entro 15 giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa**, unitamente ai

dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS.

- L'INPS autorizza le domande e dispone l'**anticipazione di pagamento (40% delle ore autorizzate)** del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesso.
- A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, che deve avvenire **entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione**, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati completi pagamento completo

Congedi e bonus

5. Modifiche in materia di congedi (art. 72)

Dipendenti del settore privato	Periodo di astensione dal lavoro	Concessioni
I genitori (anche affidatari) per i figli di età non superiore ai 12 anni	<u>dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020</u> <u>trenta giorni - continui o frazionati</u>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hanno diritto a un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione ✓ Previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa
I genitori (anche affidatari) con figli minori di 16 anni -a condizione che non ci sia altro genitore beneficiario di misure di sostegno al reddito o che non vi sia altro genitore non lavoratore-	per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche di qualsiasi scuola e grado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hanno diritto ad astenersi dal lavoro ✓ Senza corresponsione di indennità o riconoscimento di contribuzione figurativa ✓ Con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto

----- in alternativa -----

Cd. bonus babysitter

Importo (max)	Categoria	Come usarlo	Incompatibilità
€1200 erogabile in uno o più bonus	Settore privato	<ul style="list-style-type: none"> - Bonus baby-sitter o centri estivi, - servizi integrativi per l'infanzia statali o paritari, - servizi socioeducativi territoriali, - centri con funzione educativa e ricreativa - ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. 	Fruizione del bonus asilo nido pubblici e privati (Legge di Bilancio per l'anno 2017) contributo di 1000 euro per i nati dopo il 1/01/2016) di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
€2000 erogabile in uno o più bonus	Settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.		

6. Estensione durata permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 (art. 73)

È previsto un incremento di ulteriori e complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno I per i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Modifiche in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74)

Fino al 31 luglio 2020 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

8. Modifiche in materia di divieto di cumulo tra indennità (art. 75)

Le indennità previste dal decreto Cura Italia [art. 27 co.co.co, art. 28 AGO, art. 29 turismo e stabilimenti termali, art. 30 settore agricolo, art. 38 lavoratori dello spettacolo e art. 44 lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dalla diffusione del Covid19] sono **incumulabili tra loro e compatibili con l'assegno ordinario di invalidità**.

9. Altre misure in favore dei lavoratori

Il termine di sospensione delle **misure di condizionalità** esteso da 2 a 4 mesi per l'attribuzione di alcune prestazioni (reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL.) **(art. 76)**

Estesi anche **in favore di enti ed imprese del terzo settore** i contributi alle imprese, gestiti da Invitalia, per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari **(art. 77)**

Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 78)

Aumenta la dotazione del Fondo da 300 milioni a 1.150 milioni per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro.

Condizioni: non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.

10. Modifiche in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

È stato **esteso a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo e collettivi e **sono sospese le procedure** dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

N.B. REVOCA DEL RECESSO

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

11. Reddito di emergenza (REM) (art. 82)

Le domande per il REM vanno presentate all'INPS **entro il mese di giugno** ed è erogato in **2 quote di pari importo tra 400€ e 800€** in base a specifiche scale di equivalenza.

È riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia massima di euro 20.000 a seconda dei componenti
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Incompatibilità:

- con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- con le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge;
- con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda,
 - i. titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
 - ii. titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia;
 - iii. percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Nei casi in cui, a seguito di verifiche e controlli, emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferme restando la restituzione dell'indebito ed eventuali sanzioni.

Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un determinato limite di spesa per l'anno 2020.

12. Sorveglianza sanitaria (art.83)

Obbligo per i datori di lavoro: **garantire**, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio** in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.

** Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro**

Viene statuito, inoltre, che l'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Inoltre, per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività produttive, l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00 164 all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato (max 15 mesi) di figure sanitarie, tecnico specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al PON Giovani, fissando all'uopo un limite massimo di spesa.

13. Nuove Indennità (art. 84)

Beneficiari	Indennità (non cumulabili con RUI - compatibile con assegno di invalidità)	
	Aprile	Maggio
<i>Titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e</i>	600€	1000€ Condizione: comprovata riduzione delle il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019
<i>Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata</i>	600€	1000€ Condizioni: non titolari di pensione o non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020
<i>Lavoratori autonomi iscritti all'AGO</i>	600€	
<i>Lavoratori stagionali del settore turismo e a quelli che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020</i>	600€	1000€ Condizioni: non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione
<i>Settore agricolo</i>	500€	
<i>Lavoratori dipendenti e autonomi (specificamente identificati al comma 8) che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro</i>	600€	600€ Condizioni: sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
<i>Lavoratori iscritti al FPLS (Spettacolo)</i>	600€	600€ Condizioni: sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

DECADENZA

Fino al 3 giugno 2020
è possibile presentare domanda per
le indennità già in vigore per il
mese di marzo 2020.

Tutte le indennità **non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione**, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

È prevista una disposizione *ad hoc* per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.

14. Fondo nuove competenze (art. 88)

Istituito un fondo nuove competenze per l'anno 2020 al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, rimodulare l'orario di lavoro erogando ore di formazione.

15. Diritto al lavoro agile (art. 90)

Anche in assenza degli accordi individuali, è previsto il diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno **un figlio minore di anni 14**, a determinate condizioni, di svolgere il lavoro in remoto, ove la prestazione lo consenta, anche attraverso dispositivi informatici personali, **fermo l'obbligo di informativa scritta**, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici, assolti in via telematica.

16. Fruizione delle mensilità NASPI e DIS- COLL (art. 92)

Reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.

17. Rinnovo contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 93)

Introduce la possibilità, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare **fino al 30 agosto 2020** i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

18. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)

L'INAIL promuove interventi straordinari (con il trasferimento di risorse a Invitalia) per le **imprese, anche individuali**, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali, per l'acquisto di:

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'importo massimo concedibile è pari a

€ 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti,

€ 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti,

€ 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti.

Incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili, quali credito di imposta o altre domande di rimborso.

[Torna all'indice](#)

PARTE IV: ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI E MISURE DI SOSTEGNO

1. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Credito d'imposta

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione **con attività aperte al pubblico** (es: bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese per investimenti sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000, per fare rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra questi interventi sono compresi ad esempio: il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile a decorrere dal 2021 esclusivamente in compensazione. È possibile cedere il credito con modalità che verranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (art. 121)

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati di seguito possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

- ✓ per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- ✓ per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)

Cessione del credito d'imposta

Dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari:

- a. credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 DL 18/2020;
- b. credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo (art. 28);
- c. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
- d. credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125).

4. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)

Le cessioni di mascherine, di altri dispositivi medici e di protezione individuale individuati dal numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, sono assoggettate a regime ad IVA con aliquota del 5%

Al fine di contenere l'epidemia da COVID-19, **fino al 31 dicembre 2020 tali beni sono esenti da imposta.**

5. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Viene riconosciuto a:

- ✓ esercenti attività d'impresa
- ✓ esercenti arte o professione
- ✓ associazioni
- ✓ fondazioni
- ✓ altri enti privati (compresi gli enti del Terzo settore)

Sanificazione e acquisto DPI

un credito d'imposta pari al 60% delle **spese sostenute nel 2020** per la **sanificazione degli ambienti di lavoro** e degli strumenti utilizzati nell'attività lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in uso a terzi, nonché **per l'acquisto di DPI** (es: mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, detersivi mani e disinfettanti) e **altri dispositivi** atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es: termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti o igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa ovvero in alternativa in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.

Il credito d'imposta non concorre a formare base imponibile IRES e IRAP.

6. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126 e 127)

Proroga

I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 18 Decreto Liquidità (ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione

obbligatoria), di cui alla Newsletter #7-2020 del 10 aprile u.s., nonché i versamenti sospesi ai sensi degli 61 e 62 del D. L. 18/2020 di cui alla Newsletter #2-2020 del 18 marzo u.s., sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi **entro il 16 settembre 2020**:

- in un'unica soluzione;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis del TUIR, ovvero del trattamento integrativo di cui all'art. 1 Legge 2 aprile 2020, n.21 (art. 128)

Il credito di 80 euro (c.d. Bonus Renzi) e il **trattamento integrativo di 100 euro** spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e **dal 1° luglio 2020** ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse al Covid-19.

8. Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul Gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)

Le rate di acconto mensili relative al periodo Maggio 2020 – Settembre 2020 sono versate nella misura del 90 per cento; l'eventuale conguaglio è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il **16 marzo 2021 per l'energia elettrica**.

9. Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131)

Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, i pagamenti dell'accisa sono considerati tempestivi se effettuati entro il 25 maggio 2020 (scadenza originaria del 16 aprile), senza applicazione di sanzioni e indennità di mora.

10. Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici (art. 132)

I soggetti obbligati al pagamento del tributo, per i mesi **da aprile ad agosto 2020**, possono effettuare entro le previste scadenze e a titolo di acconto, i suddetti pagamenti nella misura dell'80% delle somme dovute. Limitatamente ai prodotti immessi al consumo nel mese di aprile 2020, il pagamento può essere effettuato entro il 25 maggio 2020.

La quota che residua deve essere versata cumulativamente **entro il 16 novembre 2020**, unitamente all'accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre.

Differimento

11. Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e imposta sul consumo delle bevande edulcorate (art. 133)

Differimento al 1° gennaio 2021 dell'efficacia delle:

- disposizioni che istituiscono l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. "plastic tax";

- disposizioni che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate c.d. "sugar tax".

12. Modifiche alla disciplina dell'IVA FE per soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)

A decorrere dal 2020, sono soggetti all'IVA FE anche gli enti commerciali e le società semplici ed equiparate residenti che detengono attività finanziarie all'estero.

Inoltre, è fissata la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 euro).

13. Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato (art. 135)

Giustizia tributaria

Dal 8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni relative al mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.

Viene permesso l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali, ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Solo le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo o con atto successivo da notificarsi alle parti.

14. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)

Proroga

Viene introdotta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e con destinazione agricola;
- partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate);

posseduti al 1° luglio 2020.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura unica dell'11% ed il versamento dell'imposta va effettuato in unica soluzione **entro il 30 settembre 2020** ovvero in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020 (con le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

15. Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138)

I termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU vengono **allineati al 31 luglio 2020**, in luogo del precedente 30 giugno 2020.

Adempimento spontaneo

16. Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali (art. 139)

Con decorrenza 2020-2022 le convenzioni tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzie fiscali stabiliscono specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese.

Proroga**17. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)**

Proroga fino al 1° gennaio 2021 della disapplicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 2 D. Lgs. 127/2015 (sanzione dal 100% al 200% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato ed eventuale applicazione delle sanzioni accessorie) in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

La proroga riguarda i soggetti con volume d'affari non superiore ad Euro 400.000.

Per i soggetti di maggiori dimensioni (volume d'affari superiore ad Euro 400.000) tale disposizione trova applicazione limitatamente al primo semestre di vigenza dell'obbligo (1 luglio 2019 – 31 dicembre 2019).

Slitta al 1° gennaio 2021 il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (es: farmacie, parafarmacie, ottici etc..) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

18. Lotteria dei corrispettivi (art. 141)**Differimento**

Differimento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 dei termini a partire dai quali decorre la **lotteria dei corrispettivi**.

19. Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142)

L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di:

- bozze dei registri IVA;
- comunicazioni periodiche IVA;
- Dichiarazione IVA precompilata.

viene rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

20. Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)**Rinvio**

A partire dal 1° gennaio 2021 verrà introdotta una procedura di integrazione (art. 12-novies DL 34/2019), da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate allo SDI che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

21. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)

I versamenti delle somme dovute ai sensi del D. Lgs. 462/1997 articoli 2 (controllo automatizzato), 3 (controlli formali) e 3-bis (rateazione somme dovute) in scadenza tra 8 marzo 2020 e 18 maggio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

I versamenti delle somme dovute ai sensi del D. Lgs. 462/1997 articoli 2 (controllo automatizzato), 3 (controlli formali) e 3-bis (rateazione somme dovute) in scadenza tra 18 maggio 2020 e 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, nonché le rateazioni in corso dei predetti atti.

È possibile suddividere quanto dovuto in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020, senza possibilità di procedere al rimborso di quanto già versato.

22. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)

Possibilità di effettuare rimborsi fiscali senza applicazione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, per tutto il 2020.

23. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)

Solo per l'anno 2020 viene innalzato a 1 milione di euro il limite massimo per effettuare compensazioni orizzontali tramite modello F24.

24. Modifiche alla disciplina degli ISA (art. 148)

Per i periodi d'imposta 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza causata da Covid-19, verranno individuate nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli ISA e si prediligerà l'acquisizione delle informazioni già in possesso dall'Amministrazione finanziaria senza ulteriormente aggravare il contribuente in termini dichiarativi.

Vengono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

25. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)

Proroga al 16 settembre del versamento:

- della prima o unica rata relativa a:
 - (a) atti di accertamento con adesione;
 - (b) atti conciliativi;
 - (c) accordi di mediazione;
 - (d) atti di liquidazione;

Proroga

- (e) atti di recupero crediti d'imposta;
- (f) avvisi di liquidazione in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro;
- delle somme rateali relative a:
 - (a) atti rateizzabili di cui sopra;
 - (b) definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del DL 119/2018.

scadenti nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi se effettuate:

in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo

Non si procede al rimborso delle somme versate nel periodo di proroga.

26. Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/ autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/ iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151)

Differimento

I termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori per l'esecuzione dei provvedimenti di **sospensione della licenza/ autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/ iscrizione ad albi**, inizialmente sospesi fino al 31/5/2020 (art. 7 DL. 18/2020), vengono differiti al 31 gennaio 2021.

Tale differimento al 31 gennaio 2021 **non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del DL Rilancio, anche solo una delle 4 distinte violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e 2-sexies D. Lgs. 471/1997** (es: obbligo trasmissione telematica dei corrispettivi telematici, emissione scontrini/ ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi).

27. Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152)

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima dell'entrata in vigore del DL Rilancio, relativi a oggetto stipendi/pensioni e trattamenti assimilati.

Cessati gli effetti della sospensione, il terzo sarà nuovamente gravato dagli obblighi di custodia ai sensi dell'art. 546 c.p.c.

28. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR 602/1973 (art. 153)

In considerazione degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, durante il periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL 18/2020 (dal 8 marzo al 31 agosto) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis DPR 602/1973.

Pertanto, il debitore potrà ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti della PA nonostante sia inadempiente per un importo superiore a 5.000 euro.

29. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione (art. 154)

Proroga

Proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione disposta dall'art. 68 DL 18/2020. I versamenti in scadenza nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020 potranno essere effettuati senza maggiorazioni entro il 30 settembre 2020.

Per i piani di dilazione in essere al 8 marzo 2020 e per quelli accolti con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 l'eventuale decadenza del debitore dalle rateazioni si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque.

Le rate della c.d. "rottamazione ter" e "saldo e stralcio", in scadenza al 28/2 e 31/3, possono essere eseguite *entro il 10 dicembre 2020* senza applicare l'ulteriore "tolleranza" di 5 giorni di cui all'art. 3, comma 14-bis, DL 119/2018.

Viene rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolate per i quali il richiedente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.

30. Proroga dei termini per la notifica degli atti per favorire la ripresa delle attività economiche (art. 157)

Gli atti di:

Proroga termini

- accertamento
- contestazione e irrogazione delle sanzioni
- recupero dei crediti d'imposta
- liquidazione,
- rettifica e di liquidazione,

i cui termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1/1/2021 e fino al 31/12/2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

Nello stesso periodo non si procede all'invio dei seguenti atti ancorché già elaborati/emessi:

- esiti controllo automatizzato;
- esiti controllo formale;
- inviti all'adempimento sulla base delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.;
- accertamento del c.d. "superbollo";
- accertamento omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per telefoni cellulari.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, non sono dovuti interessi per il periodo 1/1/2021 e la data di notifica dell'atto.

Attenzione

è sempre ammessa la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali.

31. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali con il procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

L'articolo in esame **chiarisce la cumulabilità tra la sospensione dei termini processuali** prevista dall'articolo 83 del Decreto "Cura Italia" (dal 9 marzo al 15 aprile), successivamente ampliata dal Decreto

“Liquidità” fino al 11 maggio 2020, e la sospensione del termine di impugnazione prevista dall’accertamento con adesione.

32. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

Bonus pubblicità

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si prevede un rafforzamento degli strumenti idonei a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti pubblicitari da parte delle imprese.

A tal fine, è stata introdotta una modifica alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. D.L. Cura Italia), prevedendo che limitatamente all’anno 2020 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Inoltre, il teitto di spesa da parte dello Stato per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, di cui:

- 40 milioni di euro per gli **investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,**
- 20 milioni di euro per gli **investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali,** analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Rammentiamo che il bonus pubblicità è soggetto alle limitazioni in materia di “*aiuti de minimis*” secondo cui gli aiuti di Stato fruibili da ciascun soggetto beneficiario non possono superare € 200.000 per ciascun triennio (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

Con riferimento alle modalità di funzionamento del credito si rimanda alla nostra Newsletter #8-2020 del 22 aprile u.s.

33. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 244)

Credito d’imposta

Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si prevede un incremento della misura del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, come indicato:

- **Dal 12% al 25% per le grandi imprese che:**
 - occupano almeno 250 persone;
 - il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro;
 - oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro.
- **Dal 12% al 35% per le medie imprese che:**
 - occupano almeno 50 persone;
 - realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- **Dal 12% al 45% per le piccole imprese che:**

- occupano meno di 50 persone;
- realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

34. Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria (art.245)

Resto al Sud

Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, i fruttoro del suddetto incentivo possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante.

a) Misura del contributo

1. **15.000 euro** per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
2. **10.000 euro** per ciascun socio, fino ad un **importo massimo di 40.000 euro** per ogni impresa.

b) Condizioni per accedere al contributo

Per accedere al contributo i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative devono:

1. aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
2. essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174
3. avere adempito, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

c) Erogazione del contributo

Il contributo è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

* * * * *

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate e le misure diverranno operative.

Per specifiche richieste, scrivete supporteam-covid19@eptalex.com

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.